



Pesaro, 27/04/2018

Circ. H/PS

Comunicazioni adempimenti in materia di Privacy

OGGETTO: PRIVACY - NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Con la presente Vi informiamo che a partire dal 25 maggio 2018 in materia di PRIVACY entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 che prevede nuovi obblighi, una nuova figura professionale e un nuovo e pesantissimo trattamento sanzionatorio.

Il Regolamento interesserà tutte le aziende aventi almeno uno stabilimento nell'UE che trattano in modo integrale o parziale, automatizzato o non, i dati personali, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato all'interno dell'Unione.

Tra le numerose attività che le aziende dovranno porre in essere entro il 25 maggio 2018, riteniamo utile segnalarVi in particolare:

- Registro delle Attività di Trattamento: tutti i Titolari ed i Responsabili del trattamento dovranno tenere un registro delle operazioni di trattamento sotto la propria responsabilità: sia ai fini dell'eventuale controllo da parte del Garante (anche attraverso la Guardia di Finanza), ma anche per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda. Il registro dovrà avere forma scritta o elettronica e dovrà essere esibito su richiesta al Garante, tuttavia si precisa che Le imprese con meno di 250 dipendenti sono esonerate dalla tenuta del registro dei trattamenti, a meno che il trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati sensibili o i dati relativi a condanne penali.

- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA): il Regolamento Europeo prevede che, quando un determinato trattamento, tenuto conto dell'uso di nuove tecnologie e della sua natura, così come del contesto e delle finalità, possa presentare un rischio elevato per i diritti e libertà delle persone fisiche, il Titolare debba anche effettuare una valutazione preliminare d'impatto di quel trattamento sulla protezione dei dati. Questa valutazione è sempre richiesta quando si è in presenza di:
 - a) trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - b) trattamenti automatizzati, ivi compresa la profilazione;
 - c) trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati (sensibili), nonché relativamente ai dati ottenuti dalla sorveglianza sistematica, sempre su larga scala, di zone accessibili al pubblico.

La DPIA è un procedimento atto a costruire e dimostrare la conformità dell'azienda al Regolamento.

- Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): tale figura dovrà essere obbligatoriamente presente in tutte le aziende dove i trattamenti presentino specifici rischi; (aziende nelle quali sia richiesto un monitoraggio regolare e sistematico degli "interessati o aziende che trattano "dati sensibili, genetici e biometrici"). Il DPO potrà essere un dipendente della società Titolare del trattamento o un soggetto esterno avente con la società un contratto di servizi: in ogni caso dovrà essere un professionista competente in tema di protezione dati, in possesso di specifici requisiti quali competenza, esperienza, indipendenza e autonomia di risorse. Ogni azienda dovrà rendere noti i dati del proprio DPO e comunicarli al locale "Garante per la protezione dei dati personali". Il Responsabile della Protezioni Dati dovrà riferire direttamente ai vertici gerarchici dell'azienda, senza intermediazioni e con grande autonomia e indipendenza rispetto ad altri soggetti anche con poteri di dirigenza.
- Obbligo di comunicazione in caso di violazione dei dati personali: il Regolamento prevede l'estensione dell'obbligo di comunicare l'avvenuta violazione di dati personali a tutte le società che effettuino un trattamento di dati personali, al di là del loro settore di business. Nello specifico, il Titolare deve notificare la violazione senza ingiustificato ritardo all'autorità di controllo (Garante) entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora la violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, invece, è previsto anche l'obbligo di comunicazione nei confronti di tutti gli interessati coinvolti.
- Diritto all'oblio: il Titolare ha l'obbligo di dar corso alla richiesta dell'interessato di cancellazione dei suoi dati personali e che questi non siano più sottoposti a trattamento quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, così come quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento o il trattamento dei dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento Europeo.
- Diritto alla portabilità dei dati: il Titolare ha l'obbligo di dar corso alla richiesta dell'interessato di trasferire i dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro da lui indicato, senza alcun impedimento da parte del Titolare al quale sono stati forniti in precedenza i dati. I Titolari del trattamento, per rendere effettivo il diritto alla portabilità, dovranno informare gli interessati dell'esistenza di tale nuovo diritto ed adempiere ai propri doveri senza ingiustificato ritardo (in ogni caso, entro un mese dal momento in cui è pervenuta loro la richiesta), avendo sempre l'obbligo di rispondere alle richieste fatte.

Ambiente Sicuro è disponibile a valutare la conformità al suddetto regolamento delle Aziende e a fornire la necessaria consulenza per adempiere alle nuove disposizioni in materia di privacy.

Si invitano i gentili Clienti che intendano incaricare il nostro Studio a contattarci per definire le modalità di incarico e per l'attivazione del servizio di check.

Per qualsiasi necessità e/o richiesta contattare questo Studio ai numeri:

AMBIENTE SICURO **tel. 0721/401063** **fax 0721/268544**

Per. Ind. Stefanelli Paola info@ambientesicuro.com

Per. Ind. Stefanelli Paola